

9090.14
22 APR 2014

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 118/2008

SEZIONE LAVORO

R.G.N. 540/2008

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 3955/2008

Dott. PAOLO STILE	- Presidente -	R.G.N. 3959/2008
Dott. ALESSANDRO DE RENZIS	- Consigliere -	Cron. 9090
Dott. GIANFRANCO BANDINI	- Consigliere -	Rep.
Dott. MATILDE LORITO	- Consigliere -	Ud. 22/01/2014
Dott. ROSSANA MANCINO	- Rel. Consigliere -	PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 118-2008 proposto da:

AGNOLI CLAUDIA, ANDRIOLETTI MARCO, ANTIGNOLO
ALEXANDER, BERGAMINI GUIDO, BONADE' BOTTINO DINO,
BONINO ALDO, BRIGUGLIO MARIO, BRUNERO GUIDO, BRUNO
TIZIANA, BURGIO CARMELO, CASERIO CESARE, CENCIO
SERGIO, COSENTINO GIUSEPPE, COSTANZO ELISIO, CRINITI
CARMELO, DALLAN GIAN PAOLO, DEBERNARDI PAOLO, DEIRO
CLAUDIO, ERCOLANO MARIO, FASSONE CARLO, FERRARI GUIDO,
FRANCONE MICHELANGELO, GERMANO MARIO, GIACHINO
MARIAGRAZIA, GNAVI MARIO, GRASSIS MARIO, GRAZIANO
MARIANNA, LAZZONI GIANFRANCO, LOCANE MAURIZIA,

LODESANI ALFREDO, MANEGLIA PIER GIOVANNI, MORRONE GUIDO, NOCENTINI SIRO, PESENTI TIZIANA, PRANDO DARIO, RECH ROSINA SILVANA, ROSSO ANNA, RUBBIANI DONATELLA MARIA, SCANZANO CONCETTA, SCIO PIERINO, THEDY LUCIA, TREVES SERGIO, VALLE FERRUCCIO, WILSON LYNDA, ZANELLA ANTONIA, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA B. RICASOLI 7, presso lo studio dell'avvocato MUGGIA ROBERTO, che li rappresenta e difende giusta deleghe in atti;

- ricorrenti -

contro

TELECOM ITALIA S.P.A. già ing. C. OLIVETTI & C. S.P.A., OFI CONSULTING S.R.L. già OLIVETTI FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A., già SYNTAX FACTORY AUTOMATION S.P.A., già OLIVETTI PERSONAL COMPUTERS S.P.A., FALLIMENTO OP COMPUTERS S.P.A., AMICO DI MEANE GIOVANNI, CARIDI ANTONIO, CONCHIGLIA ENNIO, FERRIGHI GIANLUIGI, GIORDANO ADRIANO, MAGA GIANFRANCO, MENTRASTI ROBERTO, PELLERI GIORGIO, PONZETTO ENNIO, SALARIS MICHELE, TRAVERSO ARMANDO, CHIARELLI PIER ANGELO, DE ROSA VINCENZO, PONS GIANCARLO;

- intimati -

nonchè contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI ANTONIETTA, CORRERA FABRIZIO, MARITATO LELIO, giusta procura speciale notarile in atti;

- resistente con procura -

sul ricorso 540-2008 proposto da:

AMICO DI MEANE GIOVANNI, PELLERI GIORGIO, TRAVERSO ARMANDO, CONCHIGLIA ENNIO, PONS GIANCARLO, MENTRASTI ROBERTO, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CRESCENZIO 58, presso lo studio dell'avvocato COSSU BRUNO, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato BIN MARINO, giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro

TELECOM ITALIA S.P.A. già ing. C. OLIVETTI & C. S.P.A., OFI CONSULTING S.R.L. già OLIVETTI FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A., già SYNTAX FACTORY AUTOMATION S.P.A., già OLIVETTI PERSONAL COMPUTERS S.P.A., FALLIMENTO OP COMPUTERS S.P.A., AGNOLI CLAUDIA, ALBERTO CLAUDIO, ANDRIOLETTI MARCO, ANTIGNOLO ALEXANDER, ANZOLA ROSELLA, BERGAMINI GUIDO, BICI GIUSEPPE, BLESSENT GIUSEPPE, BONADE' BOTTINO DINO, BONINO ALDO, BOTALLA BATTISTINA EMILIO, BRIGUGLIO MARIO, BRIOLLANTE LORENZO, BRUNERO GUIDO, BRUNO TIZIANA, BURGIO CARMELO, BUTTIGLIERI GIACOMO, CAPATO RICCARDO, CARBONATTO PAOLO, CARLEVARIS EZIO,

CASTAGNINI GIOVANNI, CAVI VOLMER, CASERIO CESARE,
CENCIO SERGIO, CIAMPORCERO LORENZO, CIGNETTI MARTINO,
CIGOLINI ROBERTO, SECONDINO CLERICO, COSENTINO
GIUSEPPE, COSTANZO ELISIO, CRINITI CARMELO, DADDA
GIUSEPPINA, DALLAN GIAN PAOLO, DEBERNARDI PAOLO, DEIRO
CLAUDIO, DI MAIO MARIA, DI MASSIMO SERGIO, DI SANDRO
LETIZIA, ENRICO SILVIO, ERCOLANO MARIO, FANTINO MARA,
FASSONE CARLO, FERRARI GUIDO, FRAIA GIUSEPPE, FRANCONI
MICHELANGELO, GERMANO MARIO, GIACHINO MARIAGRAZIA,
GNAVI MARIO, GRASSIS MARIO, GRAZIANO MARIANNA,
GRAZIOLI PASQUALE, IADELUCA ORESTE, LAZZONI
GIANFRANCO, LOCANE MAURIZIA, LODESANI ALFREDO, LUCENTE
DUCCIO, MANEGLIA PIER GIOVANNI, MARABOTTO ARMANDO,
MARCHI ROBERTO, MENDO SERGIO, MILONO GIUSEPPE,
NICOLOTTI MARILENA, MORRONE GUIDO, NOCENTINI SIRO,
ORNAGHI CARLO, PALERMO GIOVANNI, PEDRI SERGIO, PESENTI
TIZIANA, PETRARULO MICHELE, PONZETTO MARIA, PRAMOTTON
EUGENIO, PRANDO DARIO, RAZZANO MARIO, RECH ROSINA
SILVANA, ROSA CLAUDIO, ROSSI GIUSEPPE, ROSSO ANNA,
RUBBIANI DONATELLA MARIA, SAVEGNAGO CECILIA, SCANZANO
CONCETTA, SCIO PIERINO, SCOTTI CLAUDIO, TERZINI
SANTINO, THEDY LUCIA, TREVES SERGIO, VALENTI
SIMONETTA, VALLE FERRUCCIO, VALLONE TERESA, VIGLIO
PIERO, VIGNADOCCHIO CLARA, VITALI LUCIANO, WILSON
LYNDA, ZACCARIA PIERANGELO, ZAFFREA ALBERTO, ZANELLA
ANTONIA;

- intimati -

nonchè contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale
dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati
CORETTI ANTONIETTA, CORRERA FABRIZIO, MARITATO LELIO,
giusta delega in calce alla copia notificata del
ricorso;

- resistente con mandato -

sul ricorso 3955-2008 proposto da:

TELECOM ITALIA S.P.A. già ing. C. OLIVETTI & C.
S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G.
FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato MARESCA
ARTURO, che la rappresenta e difende unitamente agli
avvocati DEGLI OCCHI CESARE, NOBILI RAFFAELE,
D'ALESSANDRO CLAUDIO, giusta delega in atti;

OFI CONSULTING S.R.L. già OLIVETTI FINANZIARIA
INDUSTRIALE S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA VIA L.G. FARAVELLI 22 presso lo studio
dell'Avvocato MARESCA ARTURO che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;

- controricorrenti e ricorrenti incidentali -

contro

AMICO DI MEANE GIOVANNI, PELLERI GIORGIO, TRAVERSO
ARMANDO, CONCHIGLIA ENNIO, PONS GIANCARLO, MENTRASTI
ROBERTO, FALLIMENTO OP COMPUTERS S.P.A.;

- intimati -

sul ricorso 3959-2008 proposto da:

TELECOM ITALIA S.P.A. già ing. C. OLIVETTI & C.
S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L.G.
FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato MARESCA
ARTURO, che la rappresenta e difende unitamente agli
avvocati DEGLI OCCHI CESARE, NOBILI RAFFAELE,
D'ALESSANDRO CLAUDIO, giusta delega in atti;

OFI CONSULTING S.R.L. già OLIVETTI FINANZIARIA
INDUSTRIALE S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA VIA L.G. FARAVELLI 22 presso lo studio
dell'Avvocato MARESCA ARTURO che la rappresenta e
difende, giusta delega in atti;

- controricorrenti e ricorrenti incidentali -

contro

DALLAN GIAN PAOLO, DEBERNARDI PAOLO, DEIRO CLAUDIO,
ERCOLANO MARIO, FASSONE CARLO, FERRARI GUIDO, FRANCONI
MICHELANGELO, GERMANO MARIO, GIACHINO MARIAGRAZIA,
GNAVI MARIO, GRASSIS MARIO, GRAZIANO MARIANNA, LAZZONI
GIANFRANCO, LOCANAE MAURIZIO, LODESANI ALFREDO,

MANEGLIA PIER GIOVANNI, AGNOLI CLAUDIA, ANDRIOLETTI
MARCO, ANTIGNOLO ALEXANDER, BERGAMINI GUIDO, BONADE'
BOTTINO DINO, BONINO ALDO, BRIGUGLIO MARIO, BRUNERO
GUIDO, BRUNO TIZIANA, BURGIO CARMELO, CASERIO CESARE,
CENCIO SERGIO, COSENTINO GIUSEPPE, COSTANZO ELISIO,
CRINITI CARMELO, MORRONE GUIDO, NOCENTINI SIRO,
PESENTI TIZIANA, PRANDO DARIO, RECH ROSINA SILVANA,
ROSSO ANNA, RUBBIANI DONATELLA MARIA, SCANZANO
CONCETTA, SCIO PIERINO, THEDY LUCIA, TREVES SERGIO,
VALLE FERRUCCIO, WILSON LYNDA, ZANELLA ANTONIA,
FALLIMENTO OP COMPUTERS S.P.A.;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1902/2006 della CORTE D'APPELLO
di TORINO, depositata il 20/12/2006 R.G.N. 1450/2005 +
altre;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/01/2014 dal Consigliere Dott. ROSSANA
MANCINO;


uditi gli Avvocati BISACCA SIMONE e MUGGIA STEFANO per
delega MUGGIA ROBERTO;

udito l'Avvocato DI MASSA VINICIO per delega COSSU
BRUNO;

udito l'Avvocato DE ROSE EMANUELE per delega MARITATO
LELIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE, che ha concluso

per: riunione dei ricorsi, rigetto di quelli
principali, assorbimento degli incidentali.



Svolgimento del processo

1. Agnoli Claudia ed altri 44 litisconsorti in epigrafe indicati proponevano domanda di accertamento della prosecuzione del rapporto di lavoro con la s.p.a. Ing.Olivetti & C.(d'ora innanzi ICO), ora Telecom Italia s.p.a. o, in subordine, con Olivetti Personal Computers s.p.a. (d'ora innanzi OPC), ora OFI Consulting s.r.l., per nullità del conferimento di ramo d'azienda da ICO a OPC del 1995 e per nullità del complesso negozio di vendita, nel 1997, di OPC a OP Computers s.p.a. (d'ora innanzi OPCO), con riserva di chiedere, in separato giudizio, il pagamento delle differenze retributive.
2. I predetti lavoratori eccepivano la nullità dei negozi intercorsi tra le società sopra nominate, di conferimento del ramo d'azienda da ICO a OPC nel 1995 e di compravendita dell'azienda da OPC a OPCO nel 1997, e deducevano non essersi verificato né l'effetto traslativo della titolarità dell'azienda, né il conseguente effetto automatico del mutamento del datore di lavoro con la conseguenza che titolare dell'azienda e dei rapporti di lavoro doveva ritenersi ICO ovvero, ove ritenuto nullo il solo negozio del 1997, OPCO.
3. Agivano, inoltre, per la condanna, in via solidale, di Telecom Italia s.p.a. ed OFI Consulting s.r.l. per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, causati dalla condotta delle predette società, per lire 700.000.000 per ciascun lavoratore, da determinarsi in corso di causa e comunque da liquidarsi in via equitativa.
4. Intervenivano in giudizio anche Amico di Meane ed altri dirigenti in epigrafe indicati, e domandavano, al pari dei lavoratori non dirigenti, la condanna delle predette società, in solido, per il risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale, ad eccezione di Mentrasti Roberto che ha agito per i predetti titoli di responsabilità nei confronti della sola OFI Consulting s.r.l.

5. Il primo Giudice rigettava le domande e dichiarava inammissibile l'intervento in giudizio dell'INPS per il recupero delle contribuzioni omesse. In particolare, tralasciato l'esame dell'invocata nullità, il fulcro della decisione di prime cure risiedeva nel rilievo preliminare secondo cui, quand'anche accertata la dedotta nullità dei negozi con le società cessionarie, l'effetto dell'eventuale statuizione di nullità non sarebbe stato mai quello domandato dai lavoratori, in considerazione della rilevanza della condotta dei lavoratori trasferitisi da un datore di lavoro all'altro e per l'avvenuto espletamento di prestazioni lavorative in favore del cessionario, in guisa di unico comportamento concludente delle parti agli effetti della cessione dei contratti di lavoro, ex art. 1406 c.c. (da ICO a OPC e da quest'ultima a OPCO).
6. Proponevano appello, con separati ricorsi, gli attuali ricorrenti (lavoratori non dirigenti e dirigenti) che, criticando la regolamentazione giuridica della fattispecie da parte del primo giudice, alla stregua dell'art. 1406 c.c. piuttosto che a mente dell'art. 2112 c.c., riproponevano le eccezioni di nullità per violazione di specifiche norme imperative in occasione di entrambe le operazioni e denunciavano l'antigiuridicità della complessiva operazione per illiceità della causa, dei motivi e per frode alla legge.
7. Gli appellati eccepivano la formazione della cosa giudicata del capo di sentenza, asseritamente non impugnato, inerente all'accertata instaurazione dei rapporti di lavoro con OPC prima e OPCO poi, e la qualificazione della condotta dei lavoratori come comportamento concludente tale da esprimere il consenso alla prosecuzione.
8. La Corte territoriale, confermando la decisione di prime cure, riteneva:
 - non formatasi la cosa giudicata evocata dai lavoratori per essere stata specificamente impugnata la ritenuta applicabilità dell'istituto della cessione di contratto con la dedotta irrilevanza del consenso dei lavoratori;
 - esclusa l'antigiuridicità della complessiva operazione, per essere il diritto d'impresa, costituzionalmente garantito, comprensivo del



- diritto di mutare l'attività imprenditoriale, o l'oggetto, e per essere apprestate dall'Ordinamento garanzie per i lavoratori: non già un divieto di cessione, bensì solo un obbligo di previa comunicazione alle organizzazioni sindacali e di esame congiunto;
- non condizionata la validità della cessione alla prognosi favorevole alla continuazione dell'attività produttiva e, di conseguenza, all'onere del cedente di verificare capacità e potenzialità imprenditoriali del cessionario;
 - estraneo alla causa del negozio il valore dell'azienda ai fini del conferimento e della vendita e, pertanto, insussistente il dedotto profilo di illiceità della causa del negozio;
 - ininfluenti, ai fini dell'asserita nullità del negozio, sia l'intento di alienare la OPC sia la scelta del compratore;
 - insussistente la nullità della cessione di ramo d'azienda anche per i profili di indeterminatezza dell'oggetto o inesistenza del ramo;
 - inammissibile l'eccezione di non appartenenza dei lavoratori al ramo ceduto, trattandosi di questione prospettata in primo grado solo genericamente e, tardivamente, in appello, corredata di specifiche deduzioni, con inammissibile ampliamento del *thema decidendum*;
 - insussistenti anche i profili di nullità per violazione di norme imperative civili (artt. 2343 e 2343 bis c.c.) e penali (art.2629, n.3 c.c. e 64 c.p.c. e 373 c.p.) per errate relazioni di stima del valore dell'azienda (o ramo d'azienda) inferiore a quello stimato, per non essere risultata provata, dalle emergenze probatorie, la falsità della stima del valore dei beni conferendi o alienandi operata dai periti, e per essere, per converso, necessaria, perché l'erroneità della stima ridondi in nullità del negozio, la consapevolezza della falsità della valutazione del bene conferito;
 - infondate, pertanto, le domande dei lavoratori non dirigenti volte ad ottenere la continuità del rapporto di lavoro con Telecom Italia (avente causa di ICO) o in subordine con OFI (avente causa di OPC);
 - infondata, altresì, la domanda risarcitoria a titolo di responsabilità extracontrattuale proposta dai lavoratori dirigenti e non, in mancanza della prova di un fatto illecito commesso dagli organi sociali delle convenute, posto, peraltro, che, esclusa la nullità dei

negozi di cessione, nessuna norma sancisce l'invalidità del contratto in frode a terzi a tutela dei quali sono, invece, apprestati altri rimedi, anche risarcitori;

- del pari infondata la domanda dai medesimi proposta per responsabilità contrattuale, non essendo fonte di danno risarcibile le pur gravose conseguenze, per i lavoratori, della scelta imprenditoriale di cedere il ramo d'azienda.

9. Avverso questa sentenza propongono ricorso per cassazione i lavoratori Agnoli Claudia ed altri 44 litisconsorti, in epigrafe indicati, affidato a dieci motivi. Ricorrono, altresì, Amico di Meane ed altri dirigenti, in epigrafe indicati, con tredici motivi. Telecom Italia s.p.a.(già Ing.Olivetti & C. s.p.a.) e OFI Consulting s.r.l.(già Olivetti Finanziaria Industriale s.p.a.) hanno resistito con controricorsi e proposto ricorsi incidentali affidati a tre motivi cui non hanno resistito i ricorrenti principali. L'INPS ha depositato, rispettivamente, procura speciale notarile e delega in calce alla copia del ricorso notificato. Il Fallimento OP Computers s.p.a. è rimasto intimato. Le parti costituite hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.



Motivi della decisione

10. Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi, ex art. 335 c.p.c., perché proposti avverso la medesima sentenza.
11. Inoltre, prima di addentrarsi nella disamina dei molteplici motivi d'impugnazione proposti dalle parti, in via principale ed incidentale, va altresì premesso che per il principio di unità dell'impugnazione, sancito dall'art. 333 cod. proc. civ., l'impugnazione proposta per prima (ricorso Agnoli Claudia ed altri 44 litisconsorti) determina la pendenza dell'unico processo nel quale confluiscono, sotto pena di decadenza, per essere decise simultaneamente, tutte le impugnazioni successive proposte avverso la stessa sentenza, le quali, in conseguenza, possono assumere soltanto carattere incidentale e l'inosservanza della forma del ricorso incidentale, requisito formale non essenziale, apprezzata secondo i principi generali relativi alla

nullità per inosservanza dei requisiti formali, comporta - una volta riunite, ex art. 335 cod. proc. civ., l'impugnazione principale e quella successiva autonomamente proposta - la conversione di detto ricorso in ricorso incidentale (v., *ex multis*, Cass. 27887/2009).

12. Tanto premesso, la pluralità delle censure svolte dai dipendenti ricorrenti principali ed incidentale impone l'illustrazione in forma sintetica dei relativi motivi devoluti a questa Corte.

13. Con il ricorso principale i lavoratori non dirigenti si dolgono dei seguenti vizi della statuizione impugnata:

con riferimento all'operazione del 1995

- violazione di legge (art.2343 c.c.) e deducono la nullità dell'operazione svoltasi nel 1995 con la creazione della società, giacché basata sulla stima palesemente infondata e redatta da soggetti con evidenti interessi (ricoprenti cariche in società del gruppo Olivetti) che, come tali, non potevano assolvere la funzione di esperti nella stima del bene ceduto; criticano il *decisum* per avere correlato l'annullamento dell'intera operazione al dolo degli stimatori anziché alla sola colpa grave (**primo motivo**);
- violazione di legge (artt. 1343,1344,1345,1418,2343 c.c.) per la qualificazione giuridica dell'operazione del 1995 in guisa di cessione d'azienda e non già, correttamente, come aumento di capitale mediante conferimenti in natura, posto che la cessione si era realizzata mediante un conferimento societario in sede di aumento di capitale, presupposto trascurato in motivazione al pari dell'indagine sull'esistenza o meno della causa negoziale imperniata sull'anzidetto aumento di capitale (**secondo**);
- carente e contraddittoria motivazione per non avere ritenuto sufficientemente provata la sussistenza della volontà fraudolenta nell'intera operazione (**secondo bis**);
- violazione di legge (412 e 61 c.p.c.) per non avere disposto un esame peritale al fine di chiarire la conformità della stima Sabolo ai criteri previsti dall'art.2343 c.c. (**secondo ter**);
- violazione di legge (artt.1343,1344,1345,1418,2343 c.c.) e vizio di motivazione, entrambi imperniati sulle modalità della valutazione



peritale ai fini della costituzione del capitale di una società
(secondo quater);

- violazione di legge (art. 2697 c.c. in relazione all'art. 2343 c.c.) per l'erronea ripartizione dell'onere probatorie della dimostrazione del corretto valore del bene conferito **(terzo);**
- vizio di motivazione per avere omesso ogni riferimento al ruolo degli amministratori **(quarto);**
- violazione di legge (artt. 1346 e 2343 c.c.) e vizio di motivazione per avere ritenuto, in presenza di una perizia ritenuta errata e non veritiera, determinato o determinabile l'oggetto del negozio di conferimento di ramo d'azienda nell'ambito di un'operazione di aumento di capitale, individuato con la medesima perizia e, quindi, con il riferimento a tutto quanto destinato alla produzione e commercio dei manufatti realizzati dal ramo d'azienda cedendo **(quinto);**
- violazione di legge (art.2112 c.c.) in relazione a preesistenza ed autonomia del ramo d'azienda ceduto, tenuto conto della giurisprudenza di legittimità in fattispecie anteriori alla riforma del 2001 e in causa Nuzzo-Olivetti, definita, per la medesima cessione, dalla Cassazione, con sentenza n. 8172/2001 **(sesto);**
- violazione di legge (artt.2112 e 2697 c.c.) in relazione all'appartenenza di tutti i ricorrenti al ramo d'azienda ceduto e vizio di motivazione **(settimo);**

con riferimento all'operazione del 1997

- con sette submotivi vengono riproposte, anche per la seconda operazione negoziale, le medesime censure già svolte per la prima **(ottavo);**
- vizio di motivazione sul capo di sentenza inerente al danno extracontrattuale **(nono);**
- infine, violazione di legge (artt. 1175,1375,2087,2697 c.c.) e vizio di motivazione per l'esclusione del danno contrattuale **(decimo).**

14. Il ricorso incidentale dei lavoratori dirigenti devolve alla Corte censure che ripropongono, in parte, i motivi d'impugnazione svolti nel ricorso principale, e che si sintetizzano nei termini che seguono:

- insufficiente e contraddittoria motivazione per avere dapprima dato atto delle emergenze probatorie nel senso della non veridicità

- della relazione, ed avere poi negato la detta connotazione alla stima per cui è causa nell'impianto del *decisum* **(primo e secondo)**;
- omessa motivazione sul disegno dell'operazione volta a scaricare danni sui lavoratori **(terzo)**;
 - violazione degli artt.2342,2343,1325,1418,1334 c.c. con riferimento al conferimento del 1995 **(quarto e sesto)**;
 - violazione degli artt.1470,1325,1418 c.c., con riferimento alla vendita del 1997 **(quinto e settimo)**;
 - violazione degli artt.1345,1418 c.c., per non avere rilevato la nullità per illiceità del motivo (scaricare perdite su società *ad hoc* per liberarsi di un'azienda in stato prefallimentare) **(ottavo)**;
 - violazione degli artt.1375,2087,1218,2343,2629,n.3,1325,1343,1345,1418c.c., fondato sulla violazione *ex se* dei precetti di cui agli artt. 1375 e 2087 c.c. quale fonte di responsabilità contrattuale **(nono)**;
 - violazione di legge (artt. 1375,2087,1218 c.c.) per avere escluso la responsabilità contrattuale o da inadempimento per la condotta delle società esposta nei primi tre motivi **(decimo)**;
 - violazione di legge (artt.2697 e 1218 c.c.) per erronea ripartizione dell'onere probatorio in tema di responsabilità contrattuale per inadempimento degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro **(undicesimo)**;
 - infine, violazione di legge (art.2043 c.c.) per avere escluso la responsabilità extracontrattuale per le descritte condotte, dedotta in concorso con la responsabilità contrattuale da taluno dei litisconsorti, ed in via esclusiva da talaltro **(dodicesimo)**.

15. Osserva il Collegio che entrambi i ricorsi non sono meritevoli di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

16. Con riferimento alla complessa vicenda per cui è causa questa Corte ha già scrutinato mezzi d'impugnazione di contenuto sostanzialmente analogo contro altra pronuncia della medesima Corte territoriale, pronunciata in epoca successiva alla statuizione ora gravata e sorretta da identica o analoga motivazione.

17. Ciò è avvenuto con la recente decisione n. 6656 del 2013 che ha ritenuto immune da vizi di carattere logico-giuridico la sentenza impugnata con statuizione che, in mancanza di ragioni nuove e diverse, pone al Collegio il dovere di fedeltà ai precedenti, sul quale si fonda l'assolvimento della funzione ordinamentale e, al contempo, di rilevanza costituzionale, di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge nonché l'unità del diritto oggettivo nazionale affidata alla Corte di cassazione (così, *ex multis*, Cass., sez. un., 4 luglio 2003, n. 10615; 15 aprile 2003, n. 5994).
18. Come già ritenuto da Cass. n.6656/2013, tutte le censure prospettate sulla base dei medesimi presupposti rappresentati dall'asserita falsità ed erroneità delle stime redatte dai Sabolo, supposta illegittimità dell'intera operazione di conferimento del ramo d'azienda dal valore sovrastimato sulla scorta delle stime asseritamente non veritiere sono, in realtà, infondate.
19. Anzitutto, con argomentazione immune da vizi di carattere logico-giuridico, la Corte territoriale, anche nella vicenda in esame, ha evidenziato che le carenze addebitate alle stime rifluivano in un'inadeguata motivazione, rimarcando il discrimine tra "stima mal motivata" e "stima non veritiera" e riconnettendo solo a quest'ultima, giacché lesiva dell'interesse pubblico sotteso alle norme imperative poste a tutela del capitale sociale e nell'interesse dei creditori e dei terzi (artt.2343,2343-bis, 2629, n.3 c.c.), la nullità, ex art. 1418 c.c., dell'atto di conferimento o di compravendita.
20. Le predette carenze rappresentavano solo degli indizi, insufficienti, in quanto tali, a dimostrare che il risultato finale fosse errato, e cioè che il ramo d'azienda in questione non valesse 300 miliardi di lire nel 1995 e l'azienda 34 miliardi di lire nel 1997; inoltre, sulla scorta delle risultanze istruttorie raccolte ed adeguatamente valutate, tra le quale figuravano anche quelle desumibili dalla perizia disposta dal G.I.P, la medesima Corte ha chiarito che non poteva ritenersi raggiunta la prova che la stima del valore dell'azienda ceduta per 35 miliardi fosse falsa, così come per la stima del 1995 non poteva considerarsi

raggiunta la prova dell'attribuzione di un valore esagerato del ramo d'azienda ceduto.

21. Come ancora ritenuto da Cass. 6656/2013, e va ribadito anche nella vicenda in esame, i risultati, così riassunti in estrema sintesi, cui è pervenuta la Corte territoriale, hanno trovato puntuale riscontro nell'esito successivo del procedimento penale.

22. La difesa delle società controricorrenti ha prodotto in giudizio copia della sentenza n. 3635/2011 del 1° novembre 2011 - 5 maggio 2012 della Corte d'appello di Torino (II sezione penale) che, in sede di rinvio da sentenza n. 7067/11 della Cassazione, ha assolto Sabolo Diego, Sabolo Alessandro ed Ariaudo Corrado dai reati loro ascritti (artt. 110, 117, 40 cpv, 373 e 61 n. 2 c.p., nonché artt. 216, comma 1, e 223 della legge fallimentare) ai sensi dell'art. 530, comma 1 c.p. perché il fatto non sussiste.

23. In effetti, con la sentenza rescindente n. 7067 del 2011 la quinta sezione penale di questa Corte aveva annullato la sentenza della Corte d'Appello di Torino, resa in data 9.10.2008, a seguito di ricorso proposto da Saboto Diego Antonio Giacomo, Sabolo Alessandro ed Ariaudo Corrado, per il reato di falsa perizia (art. 373 c.p.), ritenuto premessa logica all'addebito di frodolenza, donde l'imputazione del delitto di bancarotta fraudolenta impropria per distrazione, focalizzandosi l'accusa nella sproporzione della somma di denaro impiegata per l'acquisto del ramo aziendale, prezzo che era stato così definito dall'accertamento dei due periti Sabolo.

24. Per effetto dell'annullamento la suprema Corte aveva disposto il rinvio essendo risultata inappagante la motivazione in merito all'addebito di falsa perizia, sia quanto al piano oggettivo, sia - soprattutto - in ragione della consapevolezza della infedeltà dell'elaborato.

25. Pertanto, allo stato attuale, considerata la logicità della motivazione della sentenza impugnata e tenuto conto del successivo esito



giudiziale della vicenda, non può che confermarsi l'esattezza della decisione della Corte territoriale in ordine alla ritenuta insussistenza della prova della falsità della perizia e dell'illegittimità dell'operazione di conferimento del ramo d'azienda.

26. Giuridicamente corretto è poi l'orientamento ermeneutico seguito dalla Corte torinese quanto alla liceità della condotta di chi intenda spogliarsi di un bene fonte di pesanti oneri economici, in linea con la sentenza di questa Corte n.10108/2006, pronunciata in vicenda analoga di cessione di ramo d'azienda poi fallito, i cui principi vanno ora ribaditi.
27. "Invero il risultato proprio della cessione di azienda, di dismettere la veste di imprenditore e datore di lavoro, con le relative obbligazioni, non può in nessun caso considerarsi vietato dalle norme di garanzia dei lavoratori, atteso che l'applicazione di esse non dipende dall'esserne destinatario un soggetto, anziché un altro; mentre, neppure il motivo illecito (a prescindere dal mancato accertamento in concreto della comunanza ad entrambi i contraenti) è configurabile, ove si consideri che ragione determinante di un trasferimento di titolarità di beni ben può essere, del tutto lecitamente, proprio quella di addossare ad altri soggetti obbligazioni e oneri connessi.
28. Emerge dal complesso delle elaborazioni della giurisprudenza e della dottrina che, per aversi frode alla legge occorre: a) che la norma imperativa abbia natura non formale ma materiale, nel senso che sia da essa enucleabile un precetto, non esplicitato, che vieti di raggiungere risultati sostanzialmente equivalenti a quelli espressamente vietati; b) che vi sia identità di risultato fra contratto espressamente vietato e contratto mezzo di elusione; c) che l'esclusione sia svelata da indici sintomatici.
29. In altri termini, la frode alla legge funziona come clausola generale di tipizzazione delle condotte tenute in violazione di norme imperative. Per mezzo di essa, e dunque a seguito del combinato disposto della norma imperativa speciale che pone il divieto e della norma



imperativa generale che sanziona la frode (art. 1344 c.c.), sono tipizzate non solo le violazioni dirette del precetto imperativo, ma anche le elusioni, gli aggiramenti, le violazioni mediate e indirette, non apparenti e occulte del medesimo.

30. Orbene, dal sistema di garanzie apprestato dalla L. 223 del 1991 non riesce possibile enucleare un precetto che vieti, ove siano già in atto situazioni che possano portare agli esiti regolati dalla legge, di cedere l'azienda, ovvero di cederla solo a condizione che non sussistano elementi tali da rendere inevitabili quegli esiti.
31. Un divieto di questo genere non è desumibile neppure dall'esame di un più ampio spettro di norme.
32. L'evento della cessione di azienda è certamente in grado di incidere fortemente sui diritti dei lavoratori, in particolare sull'occupazione. Il legislatore, con l'art. 2112 c.c. e con la L. n. 428 del 1990, art. 47 e ha predisposto un serie di cautele, che vanno dalla previsione della responsabilità solidale del cedente con il cessionario, in relazione ai crediti maturati dai dipendenti, all'intervento delle organizzazioni sindacali.
33. Nondimeno, nessun limite, neppure implicito, è stato posto alla libertà dell'imprenditore di dismettere l'azienda che sia sanzionato con l'invalidità o inefficacia dell'atto, il che dimostra l'inconsistenza giuridica della tesi della nullità di una cessione che, lungi dal tendere alla conservazione dell'azienda, si realizzi in condizioni e con modalità tali da renderne probabile la dissoluzione.
34. La validità della cessione, cioè, non è condizionata alla prognosi favorevole alla continuazione dell'attività produttiva e, di conseguenza, all'onere del cedente di verificare le capacità e potenzialità imprenditoriali del cessionario.
35. Si tratta, del resto, di un diritto dell'imprenditore costituzionalmente garantito (art. 41 Cost.), non confliggente con altri diritti costituzionali, considerato che i principi generali di tutela della



persona e del lavoro non si traducono nel diritto al mantenimento di un determinato posto di lavoro, dovendosi piuttosto riconoscere garanzia costituzionale al solo diritto di non subire un licenziamento arbitrario (vedi C. Cost. n. 390 del 1999, n. 56 del 2006).

36. Quanto alla già accennata possibilità di ricondurre la fattispecie all'ipotesi di nullità per illiceità del motivo, va osservato che la nozione di illiceità cui fa riferimento l'art. 1345 c.c. è quella stessa delineata dagli artt. 1343 e 1344 ai fini dell'illiceità della causa, per cui il motivo è illecito, e - se comune alle parti e decisivo per la stipulazione - determina la nullità del contratto, quando consiste in una finalità vietata dall'ordinamento, perché contraria a norma imperativa o ai principi dell'ordine pubblico o del buon costume, ovvero perché diretta ad eludere, mediante la stipulazione del contratto (di per sé lecito), una norma imperativa.
37. Si sono già esposte le ragioni per cui non è possibile ritenere illecito il motivo, perseguito con un negozio traslativo, di addossare ad altri la titolarità di obblighi ed oneri conseguenti.
38. Anche ammesso l'intento delle parti di recare pregiudizio ai lavoratori, non essendo riconducibile ad una di dette fattispecie, si esula comunque dalle ipotesi di illiceità del contratto, non rinvenendosi nell'ordinamento una norma che sancisca - come per il contratto in frode alla legge - l'invalidità del contratto in frode ai terzi ai quali l'ordinamento appresta, invece, in determinate ipotesi, altri rimedi, anche risarcitori, a tutela dei loro diritti" (così Cass. 10108/2006 cit. e per le ulteriori applicazioni del prefato principio, da ultimo, Cass. 6969/2013).
39. Passando alle censure che involgono le connotazioni, asseritamente negate, di preesistenza, autonomia e potenzialità organizzativa del ramo d'azienda ceduto a suffragio della postulata indeterminata dell'oggetto della cessione a mente dell'art. 1346 c.c., evocando la giurisprudenza di legittimità in fattispecie, come la presente, anteriori alla riforma del 2001 e l'esito cui questa Corte è pervenuta con la



sentenza n. 8172 del 2001, pur reso nella medesima complessa vicenda ora all'esame, sono destituite di fondamento.

40. All'evidenza la sentenza n. 8172 del 2001 di questa Corte è intervenuta nella medesima complessa vicenda in un giudizio in cui era stata dibattuta tra le parti la questione dell'estraneità del rapporto di lavoro della lavoratrice ricorrente al ramo d'azienda ceduto.
41. Per converso, nella vicenda in esame, il *decisum* della Corte territoriale ha correttamente sgombrato dal *thema decidendum* la questione giacché, prospettata, nella vicenda in esame, solo ed assai genericamente in primo grado, e tardivamente, oramai, in sede di gravame, corroborata con specifiche deduzioni inerenti la posizione lavorativa di ciascun lavoratore.
42. La statuizione ora impugnata si è fermata, pertanto, *in limine*, sulla questione processuale (l'inammissibile ampliamento del tema del decidere) correlata alla dedotta non inerenza al ramo d'azienda ceduto, il che esclude ulteriori profili di analogia con la decisione di legittimità del 2001 che non assurge, pertanto, a precedente specifico.
43. Né i ricorrenti hanno rivolto alcuna doglianza avverso la regola processuale applicata nella specie, così come è rimasta priva di specifica censura la ritenuta autonomia del ramo d'azienda trasferito e l'ininterrotta prosecuzione dell'attività del ramo dopo il conferimento nella OPC (passata da 7 a 1700 dipendenti circa), adottata dalla Corte territoriale, nell'*iter* argomentativo, a riprova dell'autonoma funzionalità produttiva.
44. Privi di fondamento, pertanto, tutti i presupposti sui quali i lavoratori ricorrenti, principali ed incidentali, hanno imperniato i mezzi d'impugnazione sopra esposti, ne deriva l'infondatezza anche delle censure aventi ad oggetto le prospettate questioni risarcitorie, a titolo di concorso di responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale o soltanto a titolo di responsabilità extracontrattuale.




45. In definitiva i ricorsi dei lavoratori, principali ed incidentali, vanno rigettati.
46. La natura condizionata dei ricorsi incidentali fa ritenere assorbita la disamina dei relativi motivi.
47. La peculiare complessità della controversia e delle questioni dibattute impone la compensazione delle spese di lite tra tutte le parti costituite.

P.Q.M.


La Corte riunisce i ricorsi, rigetta i ricorsi dei dipendenti e dichiara assorbiti i ricorsi incidentali condizionati; compensa le spese fra tutte le parti costituite.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2014

Il Consigliere estensore
Rossana Mancino



Il Presidente
Paolo Stile



Il Funzionario Giudiziario
Cirelli e Adriane
Depositato in Cancelleria
oggi 22 APR 2014 Il Funzionario Giudiziario
Adriana GRANATA
Il Funzionario Giudiziario
Granata Adriane

